

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOSI, DE LEONARDIS, MARABINI, CERVELLATI, GRAMIGNA, RISTORI, GELMINI, ZANARDI, SIMONUCCI, DE LUCA Luca, PASQUALICCHIO, GAIANI e IMPERIALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1962

#### Cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che presentiamo alla vostra approvazione si propone di coprire per l'annata bieticola 1961-62 il vuoto che per l'anno 1961 fu coperto dalla analoga legge presentata dallo onorevole Bonomi ed altri e che fu approvata da entrambi i rami del Parlamento.

Le condizioni che consigliarono la rapida approvazione di quella legge sussistono tuttora. Si sono anzi maturati aspetti nuovi per i quali, in attesa della sistemazione generale del settore, a partire dalla programmazione della produzione, che è stata ripetutamente richiesta dalle più varie parti, anche se con intenti non concordanti, si rende necessario risolvere i problemi più urgenti come quelli del prezzo delle bietole, e dare l'avvio con criteri più precisi e moderni alla sistemazione di alcuni dei punti dei contratti consuetudinari fra bieticoltori ed industriali.

Non esiste per il corrente anno un contratto nazionale di cessione bietole alla industria di trasformazione, e la possibilità di accordo completo è resa molto problematica dalle condizioni create dalle previsioni di un raccolto molto inferiore alla capacità di trasformazione dell'industria, ciò

che ha scatenato elementi di concorrenza tra gli stessi industriali, e dalla renitenza dimostrata da qualche parte di accettare le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale, nella motivazione relativa alla libertà di associazione e di rappresentanza sindacale.

Frattanto non si possono abbandonare i bieticoltori senza protezione alla forza preminente degli industriali. È noto che dal 1960, malgrado la estensione della bieticoltura a nuove zone compreso il mezzogiorno, la superficie seminata è rimasta intorno ai limiti ai quali è precipitata dopo il raccolto record del 1959, cioè da ettari 305 mila siamo quest'anno a circa 230 mila ettari, secondo i dati Istat.

La produzione di zucchero che si suppone poter estrarre da tale ettariato dovrebbe essere in media sugli 8 milioni 500 mila quintali. Era questo il programma fissato fin dal 1959 da parte degli industriali. Ma questo programma che avrebbe dovuto soddisfare le richieste del consumo il quale, regolato dall'alto prezzo dello zucchero, doveva procedere con lentissimo sviluppo, si è dimostrato sbagliato. L'esperienza ha detto

che i consumi sono aumentati più rapidamente negli ultimi due anni, permettendo una totale sparizione delle scorte ordinarie e straordinarie, per cui non è forse sbagliato supporre che la stasi delle coltivazioni possa portare alla nostra bilancia commerciale la prospettiva di un'importazione di zucchero.

Le due crisi di sovrapproduzione, quella del 1955-56 e quella del 1959-60, le cui conseguenze sono state sopportate in prevalenza dai bieticoltori, e la seconda anche da alcuni industriali minori non appartenenti ai grossi gruppi che con l'80 per cento della produzione dominano il mercato, hanno obbligato il Parlamento ad intervenire nel tentativo di superare gli squilibri esistenti nel settore e messi a nudo dalle crisi, a tentare di eliminarne le cause.

È stata varata così la legge 490 che avrebbe potuto costituire, malgrado evidenti imperfezioni, un avvio alla sistemazione, ma la sentenza di incostituzionalità ha segnato la fine di quel primo tentativo dimostrando ancora una volta l'acutezza dei contrasti che dominano il settore e la necessità di affrontare il problema partendo da altri presupposti.

Non è questo lo scopo di questo disegno di legge quantunque si debba tener conto nell'affrontare la materia anche con la regolamentazione provvisoria cui servì la legge Bonomi e cui servirà la presente con la sua approvazione da parte del Senato, della mutata situazione.

La stasi nelle semine avvenuta malgrado non sia partita da nessuna parte una pressione alla limitazione, ma anzi, come all'inizio di questa campagna con anticipo sui tempi tradizionali di intervento, ci sia stato da parte degli industriali la caccia al fornitore di materia prima, dimostra che nel campo dei bieticoltori ci sono profonde ragioni di malessere.

La crisi del 1960 a seguito della quale si sono visti rifiutare il loro prodotto da parte dell'industria oppure si sono trovati costretti a cederlo a prezzi inferiori al contratto o con liquidazioni del loro avere a due anni di distanza, non è stato senza conseguenze sia per quanto riguarda la loro opinione

circa la redditività sicura del prodotto, la efficacia della organizzazione cui erano associati coattivamente, come ha dimostrato la sentenza della Corte costituzionale, e, la giustizia dei loro rapporti contrattuali, con l'industria.

A questa insicurezza si sono aggiunte a limitare le coltivazioni altre cause. In alcune zone la barbabietola è sostituita da colture più redditizie a seguito di investimenti notevoli, e questo non è da deplorare; in altre la carenza di mano d'opera fuggita da condizioni impossibili di vita ha fatto ripiegare su colture meno impegnative in attesa forse di una meccanizzazione che per ora non c'è. La stessa estensione nel meridione ha trovato impedimenti tecnici e naturali che avrebbero dovuto rendere più caute le previsioni.

Nel complesso dunque una situazione che, ove non dovessero superarsi le diverse ragioni di malessere, potrebbe deteriorarsi fino al punto di vedere ulteriormente ridursi una coltura di estrema importanza per l'agricoltura italiana e vedere resi inutili gli investimenti fatti nell'industria anche con denaro pubblico. Gli impianti che ora già sono utilizzati per campagne della durata di 45 giorni in confronto ai 60-75 degli altri paesi, dimostrano che la situazione dell'industria non è certo tale da ritenere che vi sono ragioni di malessere, se gli investimenti continuano con la costruzione di nuove fabbriche, mentre resta evidente che un incoraggiamento è indispensabile alla agricoltura.

Questo incoraggiamento può venire dalla rapida approvazione del progetto di legge, il quale può dare una regolamentazione ai rapporti dei bieticoltori con le fabbriche per il corrente anno, regolamentazione che non esiste, e dal contenuto degli articoli stessi del disegno di legge i quali contengono una chiarificazione del metodo di valutazione del prodotto da molto tempo richiesto dai bieticoltori.

In attesa dunque di una più ampia e profonda valutazione delle misure da introdurre nel settore, che sono già state proposte al Parlamento con disegni di legge, vi invitiamo onorevoli Senatori a dare la vostra approvazione al presente disegno di legge.

\* \* \*

L'articolo 1 propone una regolamentazione limitata alla corrente annata bieticola per ovvie ragioni; è sperabile che una atmosfera migliore permetta alle parti una regolare e reciprocamente accettabile sistemazione dei loro rapporti.

L'articolo 2 afferma un principio che pur sembrando ovvio, ed essendo normale nei contratti di cessione delle bietole negli altri paesi europei, non era chiaramente stabilito e soprattutto non era applicato nel settore italiano. È stato particolarmente cocente per i bieticoltori la riflessione sulla affermazione ripetuta anche dagli estensori della legge 490, che fra le cause della crisi ci sarebbe stata la produzione nel triennio 1957-58-59 di ben 1.800.000 quintali di zucchero da melasso cioè il 10 per cento della produzione annua di zucchero. Una produzione proveniente dalle stesse barbabietole da essi consegnate ma non pagata. Una materia prima che ha un prezzo sul mercato, che viene richiesta da distillerie, fabbriche chimiche e farmaceutiche, e che praticamente gli industriali possono trattenerne a loro libito poichè la reale capacità di estrazione dello zucchero degli impianti non è controllata dai bieticoltori ed è noto che essa varia enormemente da stabilimento a stabilimento. Quello della estrazione dello zucchero dalla melassa è un'industria così redditizia che su quello zucchero fu applicato un supplemento di imposta. Ci sembra comunque logico non lasciare un premio agli stabilimenti più arretrati che estraggono poco zucchero e molta melassa.

Ci è sembrato per il momento logico stabilire che il melasso va pagato in ragione dello zucchero in esso contenuto, ad un prezzo convenzionale di mercato (quello ufficiale per l'anno 1960 era di lire 32), almeno per l'anno corrente come è proposto dall'articolo 8. Si tratta sempre di una affermazione di principio e di giustizia non ancora di una completa sua applicazione, poichè anche estratto totalmente lo zucchero dalle bietole o dai melassi restano agli industriali le cosiddette « acque madri » dalle quali vengono estratti l'acido glutammico, l'acido citrico, i salini potassici eccetera, e le cosiddette

perdite di lavorazione sono anch'esse un capitolo di indagine di seria inchiesta sui costi di produzione dello zucchero.

L'articolo 3 regola il pagamento. Poichè i contratti di cessione delle bietole sono basati da anni sul rapporto esistente fra il peso delle bietole e lo zucchero ed altri prodotti estratti, è evidente che la misura reale dello zucchero estratto e da pagare è data dallo zucchero che esce dalle bocche di cottura, quello stesso che è accuratamente controllato dal Ministero delle finanze ai fini del pagamento della imposta. Gli altri sistemi sono troppo macchinosi e dubbi i risultati. Sono note infatti le divergenze esistenti nelle statistiche fra la quantità di bietole prodotte, lo zucchero pagante l'imposta e quello pagato ai bieticoltori sulla base dei gradi polarimetrici constatati all'analisi.

L'articolo 4 precisa per le polpe il principio dell'articolo 2.

Gli articoli 5, 6 e 7 riguardano norme consuetudinarie o lievi modifiche a vecchie norme contrattuali già superate nei contratti intervenuti fra singoli stabilimenti e bieticoltori negli ultimi anni e già sanzionati per il corrente anno nei cosiddetti contratti di coltivazione stipulati da singoli agricoltori e dalle loro associazioni con gli industriali.

L'articolo 8 fissa il prezzo delle bietole per la corrente annata. Si è ritenuto opportuno riaffermare il prezzo del C.I.P. in vigore da alcuni anni e sul quale non sono sorte contestazioni fra le parti anche quando sono state introdotte altre modifiche nei rapporti fra di esse.

L'articolo 9 riafferma le norme relative ai tempi e modi del pagamento. L'unica variante alle precedenti è nella data del saldo che viene anticipata al 31 dicembre nell'interesse dei coltivatori che spesso intorno a tale data debbono a loro volta liquidare i conti con i loro fornitori.

L'articolo 10 per l'anno corrente ha lo scopo di garantire l'accesso agli stabilimenti degli agricoltori o che non abbiano ritenuto opportuno, dopo che la sentenza della Corte costituzionale che ha tolto la esclusività della rappresentanza dei bieticoltori alla Associazione nazionale bieticoltori rinnovare la loro adesione alla stessa, o abbiano ade-

rito alle nuove organizzazioni sorte nel frattempo, ed abbiano assunto impegni di produzione con gli zuccherifici.

L'articolo 11 ribadisce un diritto che sembrerebbe ovvio ma che la pratica dimostra debba essere ribadito nel caso specifico, dei bieticoltori i quali dispongono di un prodotto che può essere facilmente svalutato

senza gli opportuni controlli nelle varie fasi della lavorazione; dato il sistema del pagamento riferito al prodotto della lavorazione.

Con questo riteniamo di avere offerto agli onorevoli senatori tutti gli elementi che dimostrano necessaria una rapida e completa approvazione del disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero per l'anno 1962 è regolata dalla presente legge.

### Art. 2.

Nei contratti di cessione dovranno essere considerate, ai fini dei compensi ai bieticoltori, tutti i prodotti ricavabili dalle bietole cedute.

### Art. 3.

Il pagamento delle bietole avverrà:

a) sulla base della quantità di zucchero estratto durante la campagna delle bietole conferite in ogni singolo stabilimento;

b) dello zucchero residuo nelle melasse.

Il controllo dello zucchero prodotto, che è lo stesso soggetto alla imposta di consumo, viene effettuato da rappresentanti delle parti nel luogo e nei modi stabiliti dal Ministero delle finanze, per i propri rappresentanti nello stabilimento; quello residuo delle melasse, viene effettuato al momento della loro estrazione, con esame in contraddittorio tra le parti.

### Art. 4.

Le polpe residue sono di proprietà dei bieticoltori. Nel caso nel quale intendano ce-

derle allo stabilimento dichiareranno tale intenzione prima dell'inizio della campagna di lavorazione e riceveranno un compenso di lire 22 per ogni quintale di bietole consegnate.

Le polpe fresche saranno ritirate al posto di consegna delle bietole, ripartitamente durante tutto il periodo di lavorazione.

Le polpe pressate saranno di peso proporzionalmente minore in rapporto alla maggiore sostanza secca contenuta oltre il 6 per cento.

### Art. 5.

La determinazione dei pesi e delle tare al momento delle consegne delle barbabietole viene effettuata in contraddittorio tra le parti contraenti.

### Art. 6.

Le Società saccarifere sono tenute a corrispondere ai bieticoltori il rimborso spese di trasporto di ogni quintale netto di bietole, dal centro di coltivazione allo zuccherificio, per la via più breve su strada aperta al pubblico o praticabile.

Le tariffe da applicare sono quelle vigenti nella zona bieticola o nella provincia per i trasporti effettuati a mezzo di imprese private.

Lo scarico delle barbabietole dai mezzi di trasporto agli stabilimenti è a carico dell'industria.

Nel caso che lo scarico delle barbabietole nei silos, oppure ai posti di ricevimento esterno degli zuccherifici, su vagone, barca o camions, venga fatto dai bieticoltori o loro incaricati, lo zuccherificio è tenuto a remu-

nerare il lavoro sulla base delle tariffe di facchinaggio vigenti nella zona bieticola o nella provincia.

#### Art. 7.

Ai fini del pagamento delle barbabietole di ogni singolo conferente verranno rilevate al momento della consegna delle partite il peso ed il contenuto di saccarosio.

La rilevazione avverrà nei laboratori di analisi apprestati a spese degli industriali; le spese di trasporto dei campioni saranno anche a carico degli stessi.

#### Art. 8.

Ad ogni singolo conferente il pagamento della barbabietola sarà effettuata in ragione della quantità delle bietole consegnate e dello zucchero dalle stesse estratto. Le melasse saranno pagate sulla base del contenuto medio rilevato nelle stesse.

Lo zucchero contenuto nelle bietole sarà pagato ai singoli produttori a lire 73,71 al chilogrammo.

Le melasse saranno pagate ai produttori nella misura di lire 20 per chilogrammo di zucchero residuo in esse contenute.

#### Art. 9.

Nel corso della consegna delle barbabietole gli stabilimenti corrisponderanno settimanalmente ai bieticoltori presso lo zuccherificio o la Banca prescelta da ambedue le parti un acconto nella misura di lire 55 per grado polarimetrico sulle bietole consegnate nella settimana precedente.

Da esse saranno dedotte le anticipazioni eventuali fatte al bieticoltore. Gli interessi sugli anticipi e sui pagamenti eventualmente posticipati saranno calcolati nella misura del 6 per cento.

Il saldo delle operazioni relative alla campagna di consegna, deve essere effettuato dagli stabilimenti non oltre il 31 dicembre.

#### Art. 10.

In caso di mancato ritiro della produzione delle barbabietole ottenute sulla estensione contrattata l'azienda può essere oggetto di requisizione.

#### Art. 11.

Ciascun produttore di barbabietole da zucchero è libero di farsi rappresentare ed assistere, nelle operazioni di controllo previste dall'articolo 3, in quelle di pesatura e di prelevamento dei campioni all'atto della consegna del prodotto, nelle analisi dei campioni, nei laboratori di proprietà dello stabilimento previsto dall'articolo 8, così come in ogni operazione e rapporto con l'industriale zuccheriero, da qualsiasi associazione o persona di sua fiducia, da lui regolarmente delegata.

#### Art. 12.

Le norme contrattuali non regolate dalla presente legge, saranno stabilite dalle parti in base alle consuetudini generali e alle condizioni proprie delle diverse zone bieticole.